



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02 FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: www.lnd.it

e-mail: disciplinare.sicilia@postalnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2012/2013

COMUNICATO UFFICIALE N° 197/C.D.T. 13 DEL 20 NOVEMBRE 2012

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Si comunica che l'indirizzo di posta elettronica della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

disciplinare.sicilia@postalnd.it

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

1.1. Decisioni della Commissione Disciplinare

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli avv.ti Roberto Vilardo e Francesco Giarrusso, Componenti, e con l'assistenza del dott. Roberto Rotolo con funzioni di Segretario, si è riunita il giorno 20 Novembre 2012 ed ha assunto le seguenti decisioni.

APPELLI

Procedimento 25/A

SSD BAGHERIA CALCIO (PA) preannuncio reclamo – gara Eccellenza (gir.A) SSD Bagheria Calcio/Riviera Marmi del 21/10/2012

La società sopra indicata ha formulato espressa richiesta di invio degli atti della gara in epigrafe, preannunciando rituale ricorso avverso i provvedimenti assunti a suo carico, senza tuttavia dare alcun seguito al preannuncio medesimo.

La Commissione Disciplinare Territoriale, ritenuto che l'espressa richiesta di presa visione e/o di invio degli atti ufficiali della gara al momento del gravame comporta l'obbligo del contestuale versamento della tassa (art. 36 comma 6 C.G.S.),

P.Q.M.

In applicazione degli artt. 33 comma 8 e 36 comma 6 del C.G.S., dispone a carico della società SSD Bagheria Calcio l'addebito della dovuta tassa reclamo pari a € 130,00=

Procedimento n° 30/A

POL. DIL. MIRTO (ME), avverso ammenda di € 400,00, squalifica fino al 30/06/2014 del dirigente Scarcina Sebastiano, squalifica fino al 31/12/2012 dell'allenatore Frisenda Gaetano - Gara Seconda categoria Mirto/Lascari del 04/11/2012 - C.U. n° 172 del 08/11/2012.

La Pol. Dil. Mirto contesta le decisioni assunte in primo grado dal Giudice Sportivo Territoriale, sostenendo qui molto in sintesi che "è una colossale menzogna tutto l'impianto del referto dell'arbitro". Per la qualcosa chiede l'annullamento della sanzione dell'ammenda e della squalifica dell'allenatore Sig. Frisenda e la riduzione della squalifica del dirigente Sig. Scarcina, in distinta indicato quale massaggiatore. Chiede altresì autorizzazione per adire le vie legali nei confronti del direttore di gara.

La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminato il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1. C.G.S. costituisce piena prova dei fatti accaduti e del loro svolgimento, rileva che a fine primo tempo è stato allontanato dal terreno di gioco il Sig. Scarcina, che si rivolgeva urlando nei confronti del direttore di gara indirizzandogli frasi offensive e minacciose. Rileva altresì che al 36° del secondo tempo l'arbitro ha allontanato dal terreno di gioco l'allenatore Sig. Frisenda, che gli rivolgeva un'espressione offensiva e minacciosa. A fine gara, si rileva ancora nel supplemento di referto, il Sig. Frisenda ha reiterato all'indirizzo dell'arbitro talune espressioni offensive e minacciose, mentre il Sig. Scarcina, oltre a pronunciare frasi offensive ed irrispettose, ha afferrato con violenza l'arbitro per un braccio attingendolo con uno sputo al volto e tentava altresì di colpirlo con un calcio all'addome. Nel contempo numerose persone non autorizzate, introducendosi nello spiazzo antistante gli spogliatoi attraverso un cancello deliberatamente aperto, hanno assunto contegno offensivo e minaccioso ed aggressivo nei confronti dell'arbitro. Infine, si rileva ancora dalla lettura del referto, che persone non identificate hanno chiuso dall'esterno la porta dello spogliatoio dell'arbitro che si è visto, per uscirne, a richiedere l'intervento della Forza Pubblica.

I fatti addebitati, così come appaiono descritti e provati in referto, non consentono una diversa considerazione delle sanzioni da applicarsi, trattandosi di episodi di particolare gravità, reiterati a fine gara ed in ordine ai quali le sanzioni adottate appaiono adeguate e ben proporzionate. Non possono trovare ingresso in questa sede le affermazioni difensive proposte dalla Società appellante, risultando sprovvedute di prova alcuna e per nulla riferibili a fatti e situazioni in qualche modo desumibili dal rapporto di gara. Non sono poi acquisibili, a norma di regolamento, testimonianze e confronti, svolgendosi il procedimento disciplinare sulla scorta della lettura degli atti ufficiali di gara. La sanzione dell'ammenda trova altresì giustificazione nei fatti ascritti a sostenitori della Pol. Dil. Mirto e ad altri soggetti non identificati.

Quanto alla richiesta di autorizzazione per adire le vie legali nei confronti del direttore di gara va rilevato che la stessa va diretta ad altro organo competente e non già a questa Commissione Disciplinare Territoriale.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale respinge l'appello come sopra proposto. Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata (€ 130,00).

Procedimento n° 35/A

A.S.D. VALLE DEL MELA (ME), avverso squalifica per tre gare del calciatore Filorimo Walter Fabio – Gara Prima categoria girone C Valle del Mela / L'iniziativa del 03/11/2012 - C.U. n° 172 del 08/11/2012.

La A.S.D. Valle del Mela, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la decisione in epigrafe che ritiene sproporzionata. Sostiene infatti che il calciatore, pur avendo rivolto all'arbitro una frase irrispettosa, "certamente deprecabile", non ha travalicato i limiti della manifestazione verbale di protesta.

La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminato il referto di gara che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1. C.G.S. costituisce piena prova dei fatti accaduti e del loro svolgimento, rileva che al 31° del 2° tempo l'arbitro ha annotato l'espulsione del calciatore Filorimo in quanto il predetto gli rivolgeva una frase dal contenuto esplicitamente minaccioso.

I fatti addebitati, così come appaiono descritti e provati in referto, non consentono una diversa considerazione della sanzione da applicarsi, trattandosi di episodio non regolamentare che a giudizio di questa decidente non può considerarsi nell'ambito delle manifestazioni di semplice protesta, posto che il significato delle affermazioni riportate dal direttore di gara in referto è inequivocabilmente minaccioso.

La sanzione appare per quanto sopra adeguata e non può essere ridotta.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale respinge l'appello come sopra proposto. Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata (€ 130,00).

Procedimento n° 36/A

S.C. AVERNA A.S.D. (CL), avverso squalifica per sei gare del calciatore Musarra Biagio – Gara Campionato Allievi Averna A.S.D./A.C.D. Don Carlo Lauri del 03/11/2012 - C.U. n° 171 sgs36 del 08/11/2012.

La S.C. Averna A.S.D., in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la decisione in epigrafe, fornendo una versione riduttiva dei fatti addebitati al calciatore Musarra Biagio e chiedendo per l'effetto una diminuzione della squalifica "assolutamente sproporzionata all'espulsione ed ai fatti avvenuti".

La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminato il referto di gara che secondo quanto stabilito dall'art. 35 comma 1.1. C.G.S. va posto a fondamento della decisione disciplinare, rileva che al 14° del secondo tempo l'arbitro ha assunto il provvedimento di espulsione del calciatore Musarra perché il predetto lo prendeva per la giacca della divisa, stratonandolo durante una protesta.

I fatti addebitati, così come appaiono descritti e provati in referto, non possono indurre ad una diversa considerazione della sanzione da applicarsi, trattandosi di episodio che al di là della concitazione del momento si caratterizza per una sua particolare aggressività estrinseca, in uno alla manifestazione di protesta già di per sé non consentita, alla quale nessun altro calciatore appare peraltro avere dato alcun seguito.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale respinge l'appello come sopra proposto, con addebito di tassa reclamo non versata (€ 62,00).

Procedimento n° 37/A

A.S.D. POLISPORTIVA CALCIO SICILIA (PA), avverso squalifica per tre gare del calciatore Dragna Gaetano – Gara Allievi regionali girone B Punto Rosa / Calcio Sicilia del 07/11/2012 - C.U. n° 174 sgs37 del 09/11/2012.

La A.S.D. Pol. Calcio Sicilia, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la decisione in epigrafe che ritiene sproporzionata rispetto alle effettive e concrete conseguenze della condotta tenuta dal calciatore incolpato.

Chiede pertanto la riforma e riduzione della sanzione impugnata.

La Commissione Disciplinare Territoriale, sentito il difensore della reclamante ed esaminato il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1. C.G.S. costituisce piena prova dei fatti accaduti e del loro svolgimento, rileva che al 41° del 2° tempo l'arbitro ha annotato l'espulsione del calciatore Dragna Gaetano in quanto il predetto "colpiva intenzionalmente un avversario con una gomitata al volto, senza tuttavia causare conseguenze gravi".

I fatti addebitati, così come appaiono descritti e provati in referto, non consentono una diversa considerazione della sanzione da applicarsi, trattandosi di episodio che a giudizio di questa decidente non può considerarsi nell'ambito di manifestazioni agonistiche involontarie, posto che il direttore di gara ha evidenziato l'intenzionalità del gesto non regolamentare. Per la qual cosa non appaiono rilevanti le considerazioni difensive circa la mancanza di conseguenze e il, seppur plausibile, dichiarato ravvedimento del calciatore.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale respinge l'appello come sopra proposto.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata (€ 62,00).

Il Presidente della Commissione
Disciplinare Territoriale
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 20/11/2012

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Sandro Morgana**